

43XXI/ NYC/ Italy 139/1996

VAVARECCA



REPUBBLICA ITALIANA

20.1.95

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

van Recchia

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G.N.12116/91

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 1371

- Dott. Mario CORDA - Presidente -
- " Antonio SENSALE - Consigliere -
- " M. Rosario VIGNALE "
- " Vincenzo PROTO "
- " Luigi ROVELLI Rel. "

Rep. 35h
Ud.15.7.1994

ha pronunciato la seguente

1624 SENTENZA

Sul ricorso proposto

da:

CONCERIA G. DE MAIO & F. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria Civile della Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Rotondi e dall'avv. Gustavo De Dominicis per delega a margine del ricorso.

- ricorrente -

contro

DITTA EMAG A.G., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 55, presso l'avv. Italo

1499

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. PAPARELLA per diritti L. 4000
il 6 LUG. 1995
IL CANCELLIERE

COPIE
LIERE

COPIE
LIERE

COPIE
LIERE

COPIE
LIERE

COPIE
LIERE



Masucci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barracano e Remigio La Bruna per delega a margine del controricorso.

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 1445/91 della Corte d'Appello di Napoli dep. il 17.6.91.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.7.94 dal Cons. Rel. Dott. Rovelli.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 6.10.1993, la ditta Emag A.G. (Svizzera) conveniva davanti alla Corte d'appello di Napoli la Conceria G. De Maio & F. s.n.c. per sentir dichiarare efficace ed esecutivo in Italia il ~~Porto~~ arbitrale emesso dalla Camera arbitrale di Londra (Shalta), con il quale la convenuta era stata condannata al risarcimento del danno (quantificato in US dollari 66.738 oltre accessori) per inadempimento ad un contratto di compravendita di pellame, intercorso fra le parti. Costituitosi il contraddittorio, la Conceria De Maio eccepiva la nullità della clausola arbitrale, in quanto non consentiva l'individuazione dell'ar-



bitro cui sottoporre la lite, l'irritualità della procedura adottata, difforme dal diritto inglese, e la violazione del diritto di difesa, essendo stata omessa ogni comunicazione.

La Corte d'appello accoglieva la domanda (respingendo il solo capo di essa con cui era stata richiesta la liquidazione di danni ulteriori, oltre quelli qualificate nel ~~posto~~^{posto}). Riteneva la Corte che la questione della dedotta nullità deve essere esaminata solo sotto il profilo dell'art. V della Convenzione di New York (e non dell'art. II che regola il tema della deroga alla giurisdizione); che, a tale stregua, la valutazione di validità della clausola deve essere condotta in base alla legge inglese (richiamata dalle parti); che non è dimostrato ^{la menzola che questo} communi la nullità di clausola che, pur contenendo l'inequivoca volontà dei contraenti di deferire ad arbitri la soluzione di controversie, non abbia specificato le regole procedurali.

Riteneva altresì l'insussistenza della lamentate conclusioni ostantive, non essendo riscontrabile inosservanza delle norme sulla nomina degli arbitri, né sull'esercitabilità del diritto di difesa.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso



per cassazione la s.n.c. De Maio, affidato a due mezzi di annullamento. Resisteva, notificando controricorso, la parte intimata, che eccepiva altresì preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di mandato, essendo la sottoscrizione autenticata, tra i due difensori, da quello non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. Memoriae utrimque.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente (ancorché rinunziata in memoria) non appare comunque fondata, risultando, dall'originale del ricorso che il mandato a margine di esso sia stato autenticato anche dall'avv. Luigi Rotondi, abilitato alla difesa presso le Magistrature superiori. In ogni caso, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 19.1.1985 n. 144), ai fini della prova dell'autenticità della procedura rilasciata in calce e a margine di uno degli atti indicati all'art. 83 III° comma c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessario l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza (come è invece richie-



sto dall'art. 2703 C.C. per l'autentica notarile della scrittura privata): con la conseguenza che la nullità della detta certificazione, contenuta nel ricorso per cassazione, per essere eseguita da legale non iscritto nell'albo speciale, non determina inammissibilità del ricorso quando, come nella specie, quella procura alle liti sia stata conferita anche ad altro avvocato, iscritto all'apposito albo, e questi abbia sottoscritto il ricorso nella cui epigrafe sia richiamata la procura in calce od a margine (in quanto, in tale ipotesi, il difensore abilitato, con la sottoscrizione del ricorso in cui è incorporata la procura, ne certifica la sottoscrizione da parte di colui che risulta averla conferita).

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. II° e V° della Convenzione di New York - resa esecutiva in Italia con L. 19.1.1968 n. 62 - e in particolare, sostiene che il tenore della clausola (Place of arbitration London; con richiamo all'"International Hide & Skins contract n. 2") non consentiva l'individuazione dell'organismo arbitrale designato, dovendo la validità della clausola essere oggetto di riesame anche in sede di riconoscimento di sentenza arbi-



trale straniera, ai sensi dell'art. V lett. d).
Assume ancora che le ^{dis} ~~com~~posizioni di validità della
clausola compromissoria ricadono nell'ambito della
Convenzione di Ginevra del 21.4.1961, o, comunque,
debbono essere valutate alla luce di tale strumento
internazionale.

Con il secondo motivo, deducendosi viola-
zione dell'art. V della Conv. di New York,
dell'art. 101 c.p.c. e 24 Cost., assume esservi
stata violazione delle regole di procedura che
assicuravano l'esercizio del diritto di difesa nel
procedimento arbitrale, per essere stata la deci-
sione resa da due arbitri (uno dei quali nominato
da EMAG, l'altro dalla stessa "Shalta", nel presup-
posto che essa "De Maio" avesse ommesso di provve-
dervi) secondo una procedura non consentita
dall'U.K. Arbitration Act, vigente nel sistema
inglese. Inoltre essa De Maio non fu debitamente
informata della designazione dell'arbitro e si
trovò nell'impossibilità di far valere le sue
ragioni.

Tali motivi non appaiono fondati e devono
essere rigettati alla stregua delle osservazioni
che seguono.

In effetti, secondo la giurisprudenza di



T. 40

questa Corte (Cass. 15.4.1980 n. 2448), per la dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera, resa ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, deve trovare applicazione non l'art. 2 della citata convenzione, che disciplina la deroga alla giurisdizione dei giudici degli stati contraenti e le condizioni per la giurisdizione dell'arbitro straniero, bensì l'art. 5; con la conseguenza che la dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera è un atto dovuto per l'ordinamento giuridico italiano se il giudice italiano non rilevi, ex officio, la non compromettibilità in arbitri della controversia o la contrarietà all'ordine pubblico, ovvero se la parte interessata a contestare l'esecuzione della sentenza non fornisca la prova dell'invalidità della clausola compromissoria, secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata emessa, ovvero della sussistenza di taluna delle condizioni ostative al riconoscimento o a esecuzione, previste dal citato art. 5.

Esclusa la ricorrenza di fattispecie di non compromettibilità della controversia, il giudice dell'exequatur ha valutato se la convenzione scritta - laddove contiene la clausola compromisso-



ria - fosse invalida secondo la legge inglese (applicabile quale lex fori, ma anche, nella specie, quale legge applicabile al contratto per volontà comune delle parti). Ed ha escluso che la società convenuta abbia fornito la dimostrazione "che la legge inglese commini la nullità della clausola che, pur contenendo l'inequivoca volontà dei contraenti di deferire ad arbitri la soluzione di eventuali controversie, abbia ommesso di indicare precise regole procedurali e se le parti intendevano sottoporsi o meno ad un organismo di arbitraggio permanente". Il motivo di ricorso non enuncia ragioni di erroneità di tale decisione, alla luce della legge applicabile alla convenzione. Né risulta comunque che alcuna questione sulla competenza dell'organismo arbitrale permanente SHALTA sia stata sollevata in sede di procedimento arbitrale.

Quanto al secondo motivo di ricorso, devesi rilevare che l'art. V della citata convenzione non consente il riconoscimento di una sentenza arbitrale, quando la parte contro la quale essa sia invocata non sia stata informata della designazione dell'arbitro o della procedura arbitrale o non le sia stato possibile far valere



le sue difese. La norma non prestabilisce alcun termine in astratto; e soltanto indirettamente l'ampiezza del termine assume rilevanza quando sia tale da impedire o l'informativa o la possibilità di difesa.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4399/1983; n. 5378/1980; n. 272/1977) ^{lt. 26} incombe alla parte nei cui confronti la ^{lt. 46} deliberazione è chiesta l'onere di provare o di non essere stata debitamente informata della designazione degli arbitri e della procedura di arbitrato, o di essere stata nell'impossibilità di far valere le proprie difese, per l'inidoneità del mezzo di comunicazione ^{errato} ~~errato~~ o del termine a comparire, o ^{per} l'inosservanza di norme procedurali essenziali per la costituzione dei soggetti del processo. E la relativa indagine costituisce accertamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivato. E, in proposito, la Corte d'appello ha ritenuto con motivazione sufficiente ed immune da errori logici o giuridici, che la "De Maio" venne tempestivamente informata, nelle idonee forme, della procedura arbitrale ed invitata a procedere alla nomina del proprio arbitro; che inoltre la stessa prese con-



tatto con l'arbitro nominato in sua rappresentanza riservandosi di inviare le proprie difese. Quanto alla pretesa inosservanza dell'art. V lett. d) della Convenzione, sotto il profilo che la legge inglese (applicabile alla predetta procedura arbitrale) prevede quale rimedio all'inerzia di una parte, che l'arbitro nominato dalla sola controparte, giudichi come arbitro unico, mentre nella specie, il ^{lodo} ~~Parte~~ era stato pronunciato da due arbitri, uno dei quali, in difetto di designazione da parte della De Maio, nominato dallo stesso organismo arbitrale, la Corte napoletana ha ritenuto, sulla base della formulazione letterale della norma procedurale richiamata, che l'attività della parte che ha nominato il proprio arbitro di designarlo come arbitro unico (sull'inerzia della controparte) si configura come una semplice facoltà "e di conseguenza la nomina dell'arbitro ad opera della Shalta non integra alcuna inosservanza di norme procedurali". Anche questo aspetto della motivazione si rivela immune da vizi logici o da errori di diritto, in quanto la possibilità per la parte diligente sulla nomina del proprio arbitro, nell'inerzia dell'altra, di designare il "proprio" arbitro, come arbitro unico, con atto unilaterale,



e con l'effetto che il ^{partito} ~~partito~~ sarà vincolante per le parti come se l'arbitro fosse stato consensualmente nominato, costituisce una semplice facoltà per la parte stessa come emerge dall'uso del verbo "may"; e come è dato desumere da ciò che esso configura, fra i possibili meccanismi tramite i quali deve potersi pervenire alla costituzione del giudice arbitrale, anche nell'inerzia di una delle parti cui spetta la nomina, il rimedio più radicale e derogativo delle regole che mirano ad assicurare l'imparzialità del giudice arbitrale; spingendosi fino a rimettere ad una sola delle parti la nomina del decidente. Ove la parte diligente non si avvalga di tale facoltà, appare ^{inibita} ~~viziata~~ a maggiore garanzia per la parte inattiva, il dar corso al procedimento di designazione dell'arbitro di quest'ultima, da un terzo, quale è l'organismo arbitrale designato. Dovendo altresì rilevarsi che nessuna questione attinente alla nomina degli arbitri e alla costituzione del Collegio arbitrale è stata svolta nel corso del procedimento arbitrale.

Alla reiezione del ricorso consegue la condanna alle spese della soccombente parte ricorrente.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la
ricorrente alle spese 166.400, oltre L.
3.000.000 per onorari di avvocati.

Roma li 15.7.1994.

X *Giudice* *Umberto*

X *Con. Ubbro* *Ruggero*

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Michele Taranto

Depositata in Cancelleria
Oggi, 20 GEN. 1995

IL DIRIGENTE
Michele Taranto

1091
1101 100.000
4561 15000
TOT. 16500



Registrata a Roma il 27 MAR 1995

al N. 1885

Esatte L. Cent quarante e cinque

da Banaleone

IL CASSIERE REGGENTE
Giuseppe Di Camillo

IL 1° DIRIGENTE
Amato dr. Amato

WWW.NEYORKCONFIDENTION.ORG